

essa di propria competenza. Peraltro la Sezione, con deliberazione n. 5/95 all'adunanza del 2 agosto 1995 ha accolto le giustificazioni addotte dall'Amministrazione regionale nello specifico delle richieste di controllo preventivo in discussione, pur senza smentire, nei suoi termini di cautela generale, l'impostazione dell'Ufficio remittente.

Tra le altre deliberazioni di particolare interesse della Sezione di controllo appaiono meritevoli di segnalazione le decisioni numeri 7 e 8 del 21 dicembre 1995 nelle quali, ricusando il visto a taluni atti in materia di edilizia residenziale pubblica, è stato rilevato come il settore dell'edilizia regionale finanziata dalla Regione in regime di convenzionamento con le imprese edili, proceda, ormai da oltre tredici anni, senza che la Regione abbia mai emanato uno schema convenzionale "tipo", compilato con particolare riferimento agli interventi ammessi a contributo, cui i comuni possano fare uniforme riferimento nell'adottare un proprio schema convenzionale valido e congruo per la regolamentazione dei rapporti con le imprese costruttrici.

L'emanazione di tale schema convenzionale era prevista dalla legge regionale 1 settembre 1982 n. 75 (art. 8) e la necessità di tale schema era ribadita dalla legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 (art. 96) senza che tuttavia gli apparati regionali procedessero mai, in ottemperanza a tali leggi, all'elaborazione, e quindi all'emanazione mediante regolamento, di tale essenziale documento di base. In tale assenza si era riscontrata così una ampia variabilità, non sempre conforme a principi di legalità, uniformità di trattamento e trasparenza, degli atti convenzionali adottati dai comuni della regione nei loro rapporti con le imprese.

In tali premesse la Sezione, nelle deliberazioni succitate, ha ritenuto di non poter dare più corso a provvedimenti contributivi in materia di edilizia convenzionata i quali non siano "preceduti da una convenzione basata su uno schema, adeguato alle esigenze derivanti dagli interventi regionali in materia di edilizia residenziale, approvato dalla Regione".

Occorre peraltro rilevare che la Regione ha ritenuto di passare oltre gli effetti di tali decisioni con una norma di interpretazione autentica, l'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 16, nella quale ha affermato la possibilità di procedere a contribuzioni in materia di edilizia convenzionata anche in assenza della convenzione tipo, stabilendo tuttavia, nello stesso tempo, che la convenzione in argomento (nella sua tipologia più aggiornata, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52) "deve essere approvata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Pur senza sindacare il merito del surriferito intervento legislativo, che appare aver presumibilmente tenuto conto delle incolpevoli aspettative, aventi rilevanza sociale, degli aspiranti ad una prima casa, si osserva al proposito come il nuovo termine fissato per l'emanazione della convenzione-tipo in argomento potrà essere ritenuto, per sua struttura, perentorio, confermandosi una valenza solo transitoria della norma succitata e la ribadita urgente necessità di provvedere evidenziata nelle succitate decisioni della Corte.

Infine, nell'ambito della generale attività di controllo svolta nel corso del 1995, può essere segnalata, per la sua frequenza, l'attenzione riservata dalla Corte agli incarichi professionali ed agli appalti di servizi esterni conferiti dall'Amministrazione regionale, i quali, sia pure meno numerosi che in passato, permangono di entità non irrilevante.

E' stata sempre evidenziata dalla Corte, al proposito, la necessità di giustificare tali conferimenti esterni con l'evidenza dell'assenza, nell'oggetto dell'incarico, di elementi riferibili alla tipologia dell'attività istituzionale di competenza funzionale esclusiva degli apparati, nonchè di compiti eseguibili con professionalità normalmente disponibili all'interno dell'ente.

3. Organizzazione dei servizi e personale

3.1 Considerazioni generali

Solo con legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 l'Amministrazione regionale ha attuato l'auspicato adeguamento dei propri apparati ai principi di riforma economico sociale di cui alla legge nazionale 23 ottobre 1992 n. 421.

Nell'esercizio 1995 qui esaminato l'azione amministrativa si è pertanto svolta ancora nelle forme tradizionali, e quindi sugli sviluppi operativi di tale importante riforma si riferirà in successiva sede di giudizio sul rendiconto del corrente esercizio.

Anche per quel che riguarda gli esiti di un contenzioso amministrativo comportante notevoli ripercussioni sugli apparati, quello riguardante la procedura concorsuale interna esperita dalla Regione ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983 n. 54 (ed alla quale avevano partecipato circa 1400 dipendenti, con un risultato di promozione, alle varie qualifiche, per 700 unità lavorative), dovrà riferirsi in successiva occasione dell'esame

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del corrente esercizio, poichè la definitiva sentenza del Consiglio di Stato n. 1005/95 dd. 27 giugno 1995, negativa per l'Amministrazione regionale (con annullamento dell'intera procedura concorsuale), in quanto depositata il 16.12.1995, ha comportato conseguenze e sviluppi, anche normativi, solo nell'anno 1996.

Si segnalano nel 1995, in materia di organizzazione dei servizi, alcuni interventi legislativi volti a modificare ed integrare la legge regionale 1 marzo 1988 n. 7 costituente il disegno di base dell'ordinamento e della organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione e degli enti regionali (trattasi delle leggi regionali 4 gennaio 1995 numeri 1 e 2, e della legge regionale 19 giugno 1995 n. 24) ed in particolare l'istituzione, con l'articolo 29 della legge regionale 1/1995, presso la Direzione per le autonomie locali, di un servizio elettorale demandato a funzioni attinenti le elezioni ed i referendum regionali, nonchè le elezioni comunali e provinciali, servizio che appare di opportuna previsione anche in relazione alla disciplina specifica introdotta per queste ultime dalla legge regionale 9 marzo 1995 n. 14.

In termini organizzativi, si conferma negativamente, anche nel 1995, la già altre volte segnalata mancata adozione di norme regolamentari disciplinanti la mobilità interna del personale regionale (vedasi al proposito la previsione dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 e, più di recente, l'articolo 18 della legge regionale 21 maggio 1992 n. 17) che si pone peraltro in obbligata correlazione con la mancata, ancor più grave ed altrettanto perdurante, definizione dell'organico regionale nelle sue distinzioni per uffici e strutture, con assegnazione a ciascuna di esse delle professionalità necessarie nel numero ritenuto adeguato (vedasi da ultimo, anche in questo caso, la previsione dell'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1992 n. 17).

Solo tali provvedimenti di definizione organizzativa potrebbero, tra l'altro, fornire gli strumenti giuridici per ovviare anche d'ufficio e mediante misure di mobilità interprovinciale, ad una situazione di distribuzione delle disponibili risorse umane che apparirebbe, allo stato, quanto meno solo in termini di primo riscontro sintomatico, di squilibrio tra i dipendenti effettivamente presenti nella città di Trieste in cui si concentra il prevalente numero degli apparati istituzionali ed amministrativi (secondo fonti di provenienza regionale tali dipendenti assommano, al 31.12.1995, a 1403 unità) e quelli effettivamente presenti nelle altre province della regione (999 in provincia di Udine, 278 in quella di Pordenone e 283 in quella di Gorizia), province nelle quali si registra la presenza di un minore numero di strutture ed enti regionali (l'indicazione sintomatica si conferma anche scorporando da tali evidenze numeriche il dato complessivo di 223 unità, relativo ai componenti del Corpo forestale regionale, il quale può costituire elemento di parziale disomogeneità nel raffronto).

Quanto a correlata rilevazione degli effettivi carichi di lavoro, prevista ora a regime, con scadenza almeno triennale, dell'articolo 79 della legge regionale 27 marzo 1986 n. 18, ma il cui obbligo si trovava già sanzionato nella precedente legislazione, anche nazionale (cfr. in particolare articolo 3, quinto comma, della legge 27 dicembre 1993 n. 537 e, in ordine all'applicabilità della previsione alle regioni, la sentenza della Corte Costituzionale 20-27 luglio 1995 n. 406), la Regione ha comunicato di aver avviato, già nel corso dell'anno 1994, le rilevazioni di competenza, che seguono peraltro ad una prima analisi interna già effettuata alcuni anni or sono con la collaborazione di un Istituto specializzato in materia. Si attendono pertanto, in tempi auspicabilmente brevi, gli esiti di tali rilevazioni ed i conseguenti provvedimenti in materia d'organico.

3.2 Organico ed oneri per il personale

Nell'anno 1995 l'Amministrazione regionale, per quanto riguarda l'organico teorico del personale (che comprende anche il contingente assegnato agli enti regionali), ha operato assumendo a dato di riferimento quello normativamente fissato dalla legge regionale 15 giugno 1993 n. 39 in complessive 3.863 unità, di fatto aumentate di una in relazione a quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1993 n. 33, entrata in vigore successivamente alla succitata legge n. 39/1993. Per quanto riguarda la suddivisione per singoli profili professionali di tale organico teorico, riferimento di base è stato il D.P.G.R. 24 dicembre 1993 n. 616/Pers. a suo tempo emanato in attuazione dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1993 n. 39.

Al 31 dicembre 1995 su tale organico teorico di 3864 unità si sono registrate 2947 presenze effettive (erano 2965 il 31.12.1994).

La rilevata diminuzione del numero dei dipendenti in servizio (-18) costituisce una tendenza costante degli ultimi anni. In particolare tale divaricazione tra organico teorico e presenze effettive si è riscontrata più pronunciata nella qualifica di funzionario, con solo 107 presenze, pari al 37,4% dell'organico teorico di qualifica (286 unità), ma appare di rilievo, stante la posizione funzionale, e quindi operativa, anche il dato relativo alla qualifica dirigenziale (211 presenze effettive, più 5 unità fuori ruolo, su di un organico teorico di 267 unità; nel 1994 i dirigenti in servizio erano già passati da 154 a 125 unità effettive, di cui 5 fuori ruolo).

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Va peraltro precisato, per completezza di dati, che, nel 1995 la forza-lavoro a disposizione dell'Amministrazione contava altresì 9 unità comandate presso la Regione da altri enti pubblici, 20 unità a tempo determinato e ulteriori 88 unità costituite da personale salariato assunto, con contratto di diritto privato, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1990 n. 9 per l'esecuzione in economia di opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Peraltro, poichè appartiene al ruolo unico regionale anche il personale degli enti regionali diretta emanazione strumentale della Regione, va segnalato che, nelle surriferite presenze effettive di 2947 unità, sono compresi anche 692 dipendenti regionali assegnati a tali enti (41 all'Azienda delle foreste, 143 all'Ente regionale di promozione e sviluppo dell'agricoltura, 48 all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato, 20 all'Agenzia regionale del lavoro, 370 all'Istituto regionale per la formazione professionale, 24 all'Agenzia regionale per la promozione turistica, 23 all'Ente tutela pesca, 23 all'Ente regionale per i problemi dei migranti).

Nel 1995 le assunzioni sono state complessivamente 14. In un caso si è trattato di riammissione in servizio (qualifica di consigliere), negli altri casi di assunzioni riservate alle categorie protette ai sensi della legge 482/68 (qualifiche di commesso per dodici unità e di agente tecnico per una).

Si sono verificate 49 cessazioni di servizio, così ripartite secondo la rispettiva causale: 8 per raggiunti limiti di età (compimento del 65° anno), 1 per limiti di servizio (possesto di 40 anni utili a quiescenza), 30 per dimissioni, 1 per incumulabilità di impieghi, 7 per decessi, 2 per dispense causate da motivi di salute. Va evidenziato che il numero dei cessati, più contenuto rispetto agli anni precedenti (i cessati erano stati ben 288 nel 1994), trova giustificazione nel fatto che le leggi nazionali in materia previdenziale hanno posto limiti di rigore per l'accesso alle pensioni anticipate.

Per quel che riguarda gli avanzamenti interni di carriera, ambito nel quale l'Amministrazione regionale continua peraltro a registrare un ricorrente delicato contenzioso avanti ai Giudici amministrativi, risultano espletati, nel 1995, gli scrutini previsti dalla legge regionale 7 marzo 1990 n. 11 per due tornate concorsuali, scrutini che hanno determinato la nomina a dirigente complessivamente di 99 dipendenti regionali.

Nello specifico gestionale, risulta che nel corso dell'anno 1995 le ore usufruite per permessi sindacali sono state 16.452, con un decremento di 2.578 ore rispetto all'anno precedente in cui erano state 19.030, e che hanno invece usufruito di permessi retribuiti per lo svolgimento di cariche pubbliche 100 dipendenti regionali, per complessive 18.009 ore (87 dipendenti e 17.522 ore nel 1994).

Quanto ad alloggi di proprietà regionale assegnati dalla Regione ai propri dipendenti si registrano in concessione, al 31.12.1995, 51 immobili, cui si aggiungono altri 22 contratti riferiti al personale del Corpo forestale regionale che fruisce di alloggio presso le stazioni forestali.

Al proposito si rileva che in sede di esame di una modifica al regolamento regionale che disciplina la concessione di tali alloggi, la Corte è intervenuta, in sede di controllo, osservando la necessità di una puntuale applicazione, anche retroattiva, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 1994, di quanto disposto in materia di canoni dall'articolo 9, terzo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), da ritenersi disposizione di riforma immediatamente imperativa anche per le regioni ad autonomia differenziata.

Per quanto riguarda gli oneri per il personale si segnala quanto segue, attenendosi nella sintesi, per opportuna omogeneità dei dati relativi alla finanza pubblica, agli schemi previsti per l'attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (conto annuale delle spese sostenute per il personale pubblico; circolare del Ministero del Tesoro 6 febbraio 1996 n. 13).

Al proposito si conferma che la Regione ha prodotto, per il 1995, il conto previsto dalla succitata disposizione. Peraltro va segnalato che, nella nota regionale di trasmissione del medesimo alla Ragioneria generale dello Stato di Trieste, (nota prot. n. 8127/DOP/1.1/A6 dd. 31 maggio 1996), l'Amministrazione regionale ha voluto precisare che la comunicazione dei dati relativi si colloca nell'ambito di intenzioni collaborative, a fini di conoscenza generale del costo del lavoro nel settore pubblico, in quanto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 costituirebbe, per la Regione, "mera indicazione applicativa dei principi di riforma economico sociale rilevabili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421".

Si registra pertanto che, nell'anno 1995, il costo del lavoro per il personale regionale comunque in servizio, compreso quello non di ruolo, ammonta a complessivi 226,5 miliardi, dei quali 147,8 miliardi vanno riferiti alla spesa annua per retribuzioni, arretrati, assegni per nucleo familiare, indennità fisse e continuative, 3,5 miliardi per lavoro straordinario, 0,6 miliardi per altre spese accessorie, 4,7 miliardi per indennità di missione e trasferimento, 3,4 miliardi per altre spese, 1,1 miliardi per somme rimborsate ad altre Amministrazioni per spese relative al personale, 53,5 miliardi per contributi a carico dell'Amministrazione regionale sulle compe-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenze fisse corrisposte, cui si assommano ulteriori complessivi 11,9 miliardi per spese da causali varie, nelle quali spicca l'importo di lire 7,7 miliardi per assegni sostitutivi del servizio mensa.

Nel corso dell'anno 1995 i livelli retributivi del personale regionale sono rimasti quelli stabiliti dalla legge 2 febbraio 1991 n. 8 di revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.

E' stato comunque corrisposto l'assegno lordo mensile attribuito dalla legge regionale 11 aprile 1995 n. 17 (articolo 2) a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995 con gli arretrati dell'assegno medesimo afferenti il periodo 1 aprile 1994-30 aprile 1995.

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

N. 253/R

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati.

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Riccardo BONADONNA
prof. Manin CARABBA
dott. Alberto SABATINI

CONSIGLIERI: dott. Felice SERINO
dott. Francesco MANGANELLI
dott. Raffaele SQUITIERI
dott. Maurizio MELONI
dott. Benito CARUSO
dott. Giuseppe BELLISARIO
dott. Antonio GALIANI
dott. Luigi CONDEMI

RELATORE: dott. Pasquale DI DOMENICO
dott. Maria SANTORO D'AMBROSIO
dott. Carlo CHIAPPINELLI
dott. Guido MACCAGNO
dott. Gabriele AURISICCHIO
dott. Giuseppe GUARINO

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 15 luglio 1988, n. 305;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 4 del decreto legge 22 giugno 1996, n. 333;

Vista la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria;

Vista la legge regionale n. 10 del 9 maggio 1991, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 21 gennaio 1995, n. 1 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995;

Vista la legge regionale 22 luglio 1995, n. 5 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione per il 1995;

Vista l'ordinanza n. 4 del 14 giugno 1996 della Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Vista la memoria depositata il 15 luglio 1996 con la quale il Procuratore generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige per l'esercizio 1995, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

Uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 1996 il relatore, consigliere dott. Pasquale Di Domenico ed il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore generale prof. Francesco Garri.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1995 è stato trasmesso in data 20 maggio 1996 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte, con ordinanza n. 4 del 14 giugno 1996.

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Entrate	Lire
Titolo I - Entrate tributarie	243.777.374.921
Titolo II - Entrate extratributarie	63.131.275.356
Titolo III - Alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso di	
Accensione di prestiti	—

Totale delle entrate 306.921.506.949

Spese	Lire
Titolo I - Spese correnti	285.221.555.874
Titolo II - Spese in conto capitale	56.265.591.929
Rimborso prestiti	—

Totale delle spese 341.487.147.803

RIEPILOGO

Totale complessivo delle entrate	306.921.506.949
Totale complessivo delle spese	341.487.147.803

Disavanzo di gestione (-) 34.565.640.854

RESIDUI

Attivi

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1995	197.781.801.474
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	148.163.249.112

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1995 345.945.050.586

Passivi

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1995	50.230.004.697
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	119.557.277.998
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1995	169.787.282.695

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CASSA

Fondo di cassa al 1° gennaio 1995	22.197.196.364
Riscossioni	505.759.533.239
Pagamenti	514.383.085.554
Differenza	(-) 8.623.552.315
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995	13.573.644.049

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 1995	1.116.723.999.858
Passività al 1° gennaio 1995	367.859.727.252
Eccedenza attiva al 1° gennaio 1995	748.864.272.606
Attività al 31 dicembre 1995	832.381.653.750
Passività al 31 dicembre 1995	169.795.656.454
Eccedenza attiva al 31 dicembre 1995	662.585.997.296
Peggioramento patrimoniale	(-) 86.278.275.310

Il pubblico ministero, con atto depositato il 15 luglio 1996 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha richiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate, nonché alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio con la documentazione prodotta. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Tenuto conto delle verificazioni effettuate dalla Sezione regionale di controllo, deve altresì dichiararsi la regolarità del conto del patrimonio relativo all'esercizio 1995.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sulle conformi richieste del Pubblico ministero:

dichiara regolare - nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio - il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio 1995;

ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige per la successiva presentazione al Consiglio;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige, nonché al Commissario del Governo di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 19 luglio 1996.

IL RELATORE
F.to Pasquale DI DOMENICO

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE CARBONE

La presente decisione è stata depositata in Segreteria il 19 luglio 1996

IL SEGRETARIO
F.to Leonardo RICCIARDI

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Sommario: — 1. **Profili ordinamentali**2. **Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi**3. **Stanziamenti definitivi e risultanze finali;** 3.1 *La gestione di competenza;* 3.2 *La gestione dei residui;* 3.3 *La gestione di cassa;* 3.4 *Profili patrimoniali*4. **Organizzazione dei servizi e personale;** 4.1 *Organizzazione dei servizi;* 4.2 *Personale*1. **Profili ordinamentali**

Il completamento delle misure ricomprese nel c.d. "Pacchetto" del 1969 ai fini della chiusura del relativo contenzioso internazionale, è avvenuto nel corso del 1995 mediante l'adozione di due nuovi decreti legislativi recanti norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige: il decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, recante la delega delle funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di comunicazione e trasporti e il decreto legislativo di data 21 settembre 1995, n. 430, avente ad oggetto la delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro, e più specificatamente il trasferimento, a decorrere dal 1 gennaio 1996 alle Province autonome di Trento e Bolzano degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le Sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sede nei rispettivi territori, con conseguente soppressione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Di rilievo è risultata l'attività legislativa regionale nell'esercizio decorso.

A parte la normativa di bilancio (legge regionale n. 1 del 21 gennaio 1995, recante il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995, e il bilancio triennale 1995-1997, e la legge regionale n. 5 del 22 luglio 1995 avente ad oggetto l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino - Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995 - primo provvedimento -) significativa è stata la produzione legislativa in materia di organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace e in materia di personale con la promulgazione della legge regionale n. 3 del 28 aprile 1995; nonché gli interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige con la legge regionale n. 2 del 26 febbraio 1995.

Con la legge regionale n. 4 del 25 giugno 1995 si è provveduto a modificare la legge regionale n. 10 del 2 maggio 1988 avente ad oggetto le iniziative per la promozione dell'integrazione europea, e si sono poste disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale.

Con la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6, sono state dettate norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto concerne la produzione legislativa in materia di enti locali è da segnalare la legge regionale n. 7 del 6 agosto 1995 con la quale le circoscrizioni territoriali dei comuni di Plaus e di Naturno sono state modificate secondo la rideterminazione dei confini tra i due comuni predetti sulla base di nuova cartografia; e la legge regionale n. 10 del 28 ottobre 1995 con la quale si è modificato il capoluogo del Comune di Valle di Casies.

Inoltre, con legge regionale n. 9 del 28 ottobre 1995 si è provveduto a modificare ed integrare le leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7, concernenti l'erogazione dei contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e Bolzano.

Con la legge regionale n. 8 del 20 ottobre 1995 è stato concesso un contributo di cinquecento milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi del novembre 1994.

Infine, con la legge regionale 27 novembre 1995, n. 13, è stata autorizzata la spesa di Lire 4,8 miliardi, destinata al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali.

Nel corso dell'anno sono stati altresì emanati numerosi regolamenti¹.

¹ Si tratta del D.P.G.R. 13 gennaio 1995 n. 1/L: approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; D.P.G.R. del 13 gennaio 1995 n. 2/L: approvazione del regolamento previsto dal 3° comma dell'articolo 56 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15, concernente l'aggiornamento della misura delle indennità di missione per i componenti della Giunta Regionale per l'anno 1995; D.P.G.R. del 27 febbraio 1995, n. 3/L: approvazione del regolamento per l'elezione dei consigli circoscrizionali (art. 65 della L.R. 30 novembre 1994, n. 3); D.P.G.R. del 27 febbraio 1995, n. 4/L: approvazione nuovo testo unico delle

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'attività amministrativa della Regione è stata sottoposta al controllo stabilito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella duplice forma del controllo preventivo di legittimità - esercitato nei termini e sugli atti regionali rientranti, secondo una corrispondenza definita dalla Sezione del controllo del Trentino Alto - Adige, nella tipologia di atti prevista dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 20/94 - e del controllo successivo ex comma 4 dell'art. 3 della stessa legge n. 20/94.

A tale ultimo riguardo, dopo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 29 del 12 - 27 gennaio 1995, ha affermato l'applicabilità del predetto controllo successivo anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Sezione del controllo per il Trentino - Alto Adige, con la deliberazione n. 1 del 7 marzo 1995, ha provveduto a definire uno specifico programma di controllo successivo, avente ad oggetto le seguenti attività di gestione della Regione:

Spese sostenute a carico dei capitoli di bilancio nn. 36 e 46 riguardanti il fondo per il miglioramento dei servizi;

Attuazione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, relativa agli interventi in favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali.

Gli esiti di tale controllo, la cui istruttoria è in fase di ultimazione, saranno riferiti a norma del comma 6 dell'art. 3 della citata legge n. 20 del 1994.

2. Previsioni iniziali e stanziamenti definitivi

Il bilancio di previsione dell'esercizio 1995, approvato con legge regionale 21 gennaio 1995, n. 1, recava entrate per Lire 309,4 miliardi e spese per Lire 373 miliardi in conto competenza, nonché rispettivamente per Lire 531,3 miliardi e per Lire 541,3 miliardi in conto cassa.

Al divario di Lire 63,6 miliardi derivanti dalla competenza si provvedeva attraverso l'utilizzo di pari ammontare dell'avanzo appurato nel precedente esercizio.

Al maggior onere di Lire 10 miliardi previsto nel conto cassa, veniva fatto fronte, invece, con il fondo cassa finale relativo all'esercizio 1994 quantificato appunto in tale importo.

Con il primo provvedimento di variazione del bilancio, approvato con legge regionale 22 luglio 1995, n. 5 si portavano le previsioni definitive di entrata e di spesa, rispettivamente, a Lire 312,8 miliardi ed a Lire 382,9 miliardi per la competenza, nonché a Lire 707,4 miliardi ed a Lire 729,7 miliardi per la cassa.

La variazione in aumento nell'entrata, pari a Lire 3,4 miliardi si riferisce a proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, pari a Lire 5 milioni, ad ulteriore assegnazione da parte dello Stato per il funzionamento degli uffici del giudice di pace, pari a lire 900 milioni nonché ad ulteriore assegnazione di fondi da parte del Ministero della Difesa da destinare alle Province Autonome di Trento e Bolzano, a titolo di risarcimento per i vincoli e le attività militari sul loro territorio, pari a Lire 2,5 miliardi.

Per ciò che riguarda le spese, con la variazione di bilancio si è provveduto all'adeguamento di stanziamenti di capitoli in conseguenza all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi e cioè:

leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni; D.P.G.R. 28 aprile 1995, n. 11/L: Approvazione del regolamento per la disciplina dei criteri per la determinazione dell'indennità di fine servizio per il personale dei comuni della Regione; D.P.G.R. del 19 luglio 1995, n. 12/L: approvazione del testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale; D.P.G.R. del 5 ottobre 1995, n. 14/L: decentramento degli atti del nuovo catasto edilizio urbano dall'Ufficio del Catasto di Trento all'Ufficio del Catasto di Malè. Modifica dei DD.P.G.R. n. 11/L di data 17 dicembre 1992 e n. 5/L di data 22 aprile 1993; D.P.G.R. 5 ottobre 1995, n. 15/L: regolamento concernente le caratteristiche e la disciplina nell'uso del vestiario per il personale addetto a particolari servizi nell'ambito dell'Amministrazione Regionale; D.P.G.R. del 10 novembre 1995 n. 17/L: approvazione del regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio degli amministratori e dei dipendenti della Amministrazione Regionale; D.P.G.R. del 24 novembre 1995, n. 18/L: modificazioni del regolamento per l'attuazione dell'art. 25 della L.R. 26.4.1972, n. 10, approvato con D.P.G.R. 28 aprile 1994, n. 5/L; D.P.G.R. del 7 dicembre 1995, n. 19/L: Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" approvato con D.P.G.R. 21 ottobre 1994, n. 10/L; D.P.G.R. del 14 dicembre 1995 n. 20/L: approvazione regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, e art. 9, comma 2 del TU. delle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale approvato con D.P.G.R. 12/L del 19 luglio 1995; D.P.G.R. del 21 dicembre 1995, n. 21/L: modifiche al regolamento di esecuzione della Legge 28 luglio 1988, n. 15, concernente la promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione, e dello spirito cooperativo approvato con D.P.G.R. 22 agosto 1991, n. 11/L.; D.P.G.R. del 21 dicembre 1995, n. 22/L: approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15.